



CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA, TRASPORTO E CONSEGNA DI CONTENITORI PER IL SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA RIFIUTI DA DESTINARE ALLE RESIDENZE UNIVERSITARIE DEL DSU TOSCANA.

Articolo 1 – Definizioni

Per "Ditta" o "Aggiudicatario" s'intende l'Operatore Economico risultato aggiudicatario della fornitura di cui al presente Capitolato speciale d'appalto, di seguito denominato "Capitolato".

Per "Stazione Appaltante" o "Azienda" s'intende l'Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario che affida alla Ditta la fornitura oggetto del presente Capitolato.

Articolo 2 – Oggetto

L'Appalto ha per oggetto la fornitura di contenitori per il servizio di raccolta differenziata dei rifiuti da destinare alle Residenze Universitarie dell'Azienda sedi di Firenze, Pisa e Siena come elencato nell'allegato A "Ubicazioni-Quantità-Specifiche Tecniche" al presente Capitolato.

Le ditte partecipanti alla gara, in sede di offerta economica dovranno formulare i prezzi unitari, compilando in ogni sua parte il documento denominato "Dettaglio economico" che costituisce parte dell'Offerta Economica.

Il prezzo offerto si intende comprensivo di tutte le spese di trasporto, di personale e ogni altro onere espresso e non dal presente Capitolato, inerente e conseguente la fornitura di cui trattasi.

Articolo 3 – Caratteristiche della fornitura

Le quantità e le caratteristiche dei prodotti oggetto di fornitura sono dettagliatamente elencate nell'allegato A "Ubicazioni-Quantità-Specifiche Tecniche" al presente Capitolato.

Articolo 4 – Importo dell'appalto e prezzi offerti

L'importo complessivo stimato dell'appalto è pari ad Euro 95.000,00 (Euro novantacinquemila/00) oltre IVA di legge.

I prezzi unitari sono quelli risultanti dal modello Dettaglio Economico.

I prezzi offerti si intendono fissi e invariabili per l'intera durata dell'esecuzione del contratto perché espressi dalla Ditta in base a propri calcoli comprensivi di tutti gli oneri, delle spese e degli utili che la stessa ha inteso computare in sede di formulazione della propria offerta economica.

La Ditta, quindi, non potrà pretendere, per nessun motivo, sovrapprezzi o indennità particolari per qualsiasi circostanza che possa essere giudicata dalla stessa sfavorevole.

Per il presente appalto non è stato redatto il DUVRI (Documento di Valutazione Rischi da Interferenze) atteso che il RUP, sentito il RSPP (Responsabile Servizio Protezione e Prevenzione), non ha ritenuto sussistenti rischi da interferenza.

Articolo 5 – Tempi e modalità di consegna

La consegna della fornitura dovrà avvenire entro 60 (sessanta) giorni dall'invio dell'ordinativo.

I contenitori dovranno essere consegnati franco magazzino presso ciascuna residenza universitaria

indicate nell'allegato A.

La fornitura dovrà essere accompagnata da regolare documento di trasporto DDT a norma di legge. Qualora i termini di consegna scadano nelle giornate di sabato o di domenica o in altra giornata di festività infrasettimanale, detti termini saranno prorogati al primo giorno feriale successivo.

Per ritenersi a tutti gli effetti avvenuta la consegna delle attrezzature, anche per la quantificazione delle eventuali penali, all'atto della stessa deve essere fornita tutta la documentazione a corredo, ovvero manuali, dichiarazioni di conformità, schede tecniche etc.

La consegna deve essere effettuata a cura, rischi e spese del fornitore con scarico a terra compreso, non essendo l'Azienda dotata di muletto ed altra idonea attrezzatura per lo scarico e movimentazione del materiale.

In particolare, tutte le spese di trasporto e consegna ed ogni altro eventuale onere connesso con le spedizioni, sono a carico del fornitore, il quale pertanto deve effettuare le consegne libere da qualunque spesa e senza alcun onere aggiuntivo per l'Azienda, nei luoghi di destinazione concordati.

Articolo 6 – Penalità e risoluzione del contratto

Ove si verificano inadempienze da parte dell'Aggiudicatario nell'esecuzione delle prestazioni poste a proprio carico, l'Azienda ha facoltà di applicare le seguenti penalità:

- ✓ qualora non venissero rispettate le tempistiche di consegna dei prodotti rispetto al termine indicato al precedente art. 5 verrà applicata – per ogni giorno di ritardo - una penalità giornaliera pari all'uno per mille dell'ammontare netto contrattuale;
- ✓ qualora non venissero rispettate le tempistiche di cui all'art. 7, ultimo comma del presente Capitolato verrà applicata – per ogni giorno di ritardo - una penalità giornaliera pari all'uno per mille dell'ammontare netto contrattuale.

Prima di applicare la penale l'Azienda provvederà a comunicare l'avvio del procedimento all'Aggiudicatario tramite PEC; questi entro 5 (cinque) giorni dal ricevimento potrà inviare le proprie controdeduzioni e qualora queste non siano accolte l'Azienda applicherà la penale decurtandola dalle competenze dell'Aggiudicatario operando detrazioni sulle fatture emesse dallo stesso. Qualora le penali applicate superino il 10 (dieci) per cento dell'importo contrattuale il RUP propone all'organo competente dell'Azienda la risoluzione del contratto.

Nel caso in cui tali violazioni risultassero gravi e/o ripetute, la Stazione Appaltante si riserva di applicare come penale il 10 (dieci) per cento del corrispettivo mensile riferito al mese in cui si è verificata l'inadempienza.

Le penali sopra indicate non sono applicabili qualora non siano imputabili all'Aggiudicatario e tale circostanza sia dimostrata dallo stesso.

Nei casi in cui l'Azienda rilevi gravi o reiterate inadempienze dell'Aggiudicatario rispetto alle prestazioni oggetto dell'appalto, invita questo a conformarsi ai sensi dell'art. 1454 del Codice Civile, assegnando un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni consecutivi, decorso inutilmente il quale il contratto si considera risolto di diritto.

L'Azienda procederà alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile:

- ✓ nei casi di cui all'art. 122 del Codice;
- ✓ per ripetuta inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente dell'Aggiudicatario e/o mancata applicazione dei contratti collettivi;
- ✓ in caso di violazione grave e/o ripetuta delle norme di sicurezza e prevenzione;
- ✓ in caso di comminazione di sanzioni per un importo pari al 10% dell'importo dell'appalto;
- ✓ in caso di apertura di una procedura concorsuale a carico dell'Aggiudicatario, nei casi previsti dalla legge;
- ✓ in caso di messa in liquidazione o cessione dell'attività dell'Aggiudicatario;
- ✓ in caso di transazioni finanziarie relative a tutte le attività di cui al presente contratto non effettuate in ottemperanza agli obblighi previsti dalla Legge n. 136/2010;
- ✓ in caso di violazioni ripetute delle prescrizioni rispetto al presente Capitolato;

- ✓ in caso di subappalto non autorizzato dall'Azienda;
- ✓ in caso di cessione di tutto o parte del contratto;
- ✓ in caso di violazione degli obblighi di condotta derivanti dal Codice di Comportamento dei dipendenti dell'Azienda da parte dei dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo dell'Aggiudicatario;
- ✓ in caso di violazione dell'articolo 53, comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001 (attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro – pantouflage o revolving door).

Articolo 7 - Verifica di conformità

Ai sensi dell'art. 116 del Codice il presente contratto è soggetto a verifica di conformità per certificare che l'oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni contrattuali e delle condizioni offerte dalla Ditta in sede di procedura di acquisizione offerta sul portale telematico START impiegato dall'Azienda.

Eseguita da parte dell'Aggiudicatario la fornitura, nei termini e nel rispetto delle modalità indicate nel precedente articolo 5, il Responsabile Unico del Progetto, o suo incaricato, provvederà alla verifica di conformità del materiale fornito, controllandone la quantità, la qualità e la corrispondenza ai requisiti indicati nel presente Capitolato e suo allegato, nell'offerta presentata e nel singolo ordinativo.

Le attività di verifica hanno altresì lo scopo di accertare che i dati risultanti dalla contabilità e dai documenti giustificativi corrispondano fra loro e con le risultanze di fatto, fermi restando gli eventuali accertamenti tecnici previsti dalle leggi di settore o dal presente Capitolato.

Qualora venissero constatate delle irregolarità l'Azienda ne darà comunicazione all'Aggiudicatario il quale entro 7=(sette) giorni lavorativi dalla comunicazione dovrà sostituire il materiale fornito, pena l'applicazione delle penali di cui all'articolo 6 del presente Capitolato.

Articolo 8 – Subappalto e cessione del contratto

Il subappalto delle prestazioni oggetto del contratto è regolato da quanto previsto dall'art. 119 del Codice, deve essere sempre autorizzato espressamente dalla Stazione Appaltante e presuppone che l'Aggiudicatario abbia indicato nell'offerta le parti della prestazione che intende subappaltare a terzi. In mancanza di tale indicazione il subappalto non può in alcun caso essere autorizzato.

I contratti di subappalto sono stipulati, in misura non inferiore al 20 per cento delle prestazioni subappaltabili, con piccole e medie imprese, come definite nella raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione europea, del 6 maggio 2003, ferma restando la possibilità di indicare in sede di offerta una diversa soglia di affidamento delle prestazioni che si intende subappaltare alle piccole e medie imprese per ragioni legate all'oggetto o alle caratteristiche delle prestazioni o al mercato di riferimento.

Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori impiegati nell'esecuzione delle prestazioni un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto.

L'Aggiudicatario resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione Appaltante per l'esecuzione delle prestazioni oggetto di subappalto, sollevando la Stazione Appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza dell'esecuzione delle prestazioni subappaltate.

Il subappalto non autorizzato comporta la segnalazione del fatto all'Autorità Giudiziaria per l'eventuale applicazione delle sanzioni penali previste dal primo comma dell'art. 21 della legge 13 settembre 1982, n. 646, come modificato da ultimo dal decreto-legge 29 aprile 1995, n. 139,

convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246 (ammenda fino a un terzo dell'importo dell'appalto, arresto da sei mesi ad un anno).

E' vietata a pena di risoluzione del contratto di appalto la cessione anche parziale della fornitura oggetto del presente Capitolato. E' altresì nullo l'accordo con cui l'Aggiudicatario affida a terzi l'integrale o anche la prevalente esecuzione delle prestazioni oggetto di appalto.

Articolo 9 – Cauzione definitiva

Al momento della stipulazione del contratto l'Aggiudicatario dovrà presentare, ai sensi degli artt. 53 e 117 del Codice, garanzia definitiva in favore dell'Azienda, in una delle forme previste dalla legge, d'importo pari al 5% dell'importo netto di affidamento o superiore nei casi previsti dalla vigente normativa.

La mancata presentazione della cauzione nei termini indicati dall'Azienda comporta la revoca dell'aggiudicazione, con ulteriore azione in danno dell'Aggiudicatario.

Articolo 10 - Personale

A norma dell'art. 57, co.1 del Codice l'Aggiudicatario deve attuare, nei confronti dei lavoratori impiegati nell'esecuzione dell'appalto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle previste dal CCNL di settore assunto quale riferimento per il presente appalto o dal diverso contratto dallo stesso previsto e per il quale è stata accertata l'equivalenza ai sensi dell'Allegato I.01 del Codice, vigente alla data di affidamento dell'appalto, nelle località in cui viene seguita la fornitura, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche e integrazioni e, in genere, da ogni altro contratto collettivo del comparto sopracitato successivamente stipulato.

L'Aggiudicatario è tenuto inoltre all'osservanza ed all'applicazione nei confronti del proprio personale dipendente e dei soci lavoratori nel caso di cooperativa di tutte le norme relative alle assicurazioni obbligatorie ed antinfortunistiche, previdenziali ed assistenziali ed all'applicazione di tutte le misure preordinate a garantire l'incolumità sia degli addetti che dei terzi.

Esso è tenuto altresì:

- a. all'osservanza delle disposizioni di legge e regolamentari concernenti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro;
- b. a garantire al proprio personale lo svolgimento di attività di formazione, addestramento e aggiornamento, attinenti ai contenuti del presente appalto.

L'Azienda non è responsabile per eventuali infortuni sul lavoro occorsi al personale impiegato dall'Aggiudicatario nell'esecuzione dell'appalto.

L'Aggiudicatario si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative, regolamentari e contrattuali vigenti assumendo a suo carico tutti gli oneri relativi.

Nelle ipotesi di subappalto resta ferma la responsabilità solidale dell'Aggiudicatario in ordine al regolare pagamento delle retribuzioni ai dipendenti dell'Impresa subappaltatrice.

Articolo 11 - Insolvenza dell'Aggiudicatario

In caso di liquidazione giudiziale, di liquidazione coatta e concordato preventivo, oppure di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 122 del Codice o di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, oppure in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, la Stazione Appaltante si avvale, senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dall'articolo 124 del Codice.

Se l'Aggiudicatario è un raggruppamento temporaneo, in caso di fallimento dell'impresa mandataria o di una impresa mandante trovano applicazione rispettivamente i commi 17 dell'articolo 68 del Codice.

Articolo 12 – Stipula del contratto e spese contrattuali

Il contratto sarà stipulato in forma di lettera d'ordine-contratto e in modalità elettronica. Le spese saranno poste a carico dell'Aggiudicatario.

La stipula del contratto dovrà intervenire entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di aggiudicazione dell'appalto.

Ai sensi dell'art. 18, comma 3 del Codice alla presente procedura non si applica il termine dilatorio.

Articolo 13 - Rinuncia all'aggiudicazione

Qualora la Ditta rinunci all'aggiudicazione non potrà avanzare alcuna azione di recupero del deposito cauzionale costituito di cui all'articolo 9. La Stazione Appaltante in tal caso richiederà il risarcimento dei danni oltre ad intraprendere qualsiasi altra azione legale atta a tutelare i propri interessi.

Articolo 14 - Foro competente

Per qualsiasi controversia inerente l'appalto ove l'Azienda fosse attore o convenuto, resta intesa tra le parti la competenza del Foro di Firenze, con espressa rinuncia a qualsiasi altro.

Articolo 15 – Responsabile Unico del Progetto

Ai sensi dell'art. 15 del Codice il Responsabile Unico del Progetto è il Dott. Giuseppe Cioffi, Coordinatore del Servizio Residenze dell'Azienda sede di Firenze.

Articolo 16 - Norma di rinvio

Per quanto non espressamente previsto nel presente Capitolato si rinvia a quanto espressamente previsto dal Codice, nonché dalle norme vigenti in materia.

Allegati:

- ✓ A "Ubicazioni-Quantità-Specifiche Tecniche".